

Per la gestione del sussidio di transizione è stato inserito un altro settore nella BUAG. Scopo di questa normativa è colmare con il versamento di un sussidio mensile gli ultimi 18 mesi che precedono l'effettivo inizio della pensione di quei lavoratori con una lunga anzianità che non possono mantenere la propria occupazione fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

La compensazione di transizione spetta ai lavoratori nati dopo il 1957. Questa compensazione non si può ricevere per i periodi in cui il sussidio di transizione è sospeso.

La compensazione di transizione diminuisce di 5 punti percentuale se il datore di lavoro non presenta in tempo la proroga per il periodo di riferimento valido ai fini del sussidio di transizione (minimo tre giorni lavorativi prima dalla data di decorrenza originaria).

È possibile ricevere una combinazione di compensazione e sussidio di transizione presentando la domanda di sussidio per un periodo inferiore a quello massimo previsto e intrattenendo invece nel periodo rimanente un rapporto di lavoro regolato ai sensi della buag.

AMMONTARE DELLA COMPENSAZIONE DI TRANSIZIONE

- Al lavoratore spetta una compensazione una tantum pari al 35% del sussidio di transizione che gli sarebbe altrimenti riconosciuto.
- All'azienda spetta una compensazione una tantum pari al 20% del sussidio di transizione che sarebbe altrimenti riconosciuto al lavoratore.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL SUSSIDIO DI TRANSIZIONE

La domanda per la compensazione di transizione può essere presentata entro i sei mesi che seguono l'inizio della pensione di anzianità, di corridoio o per lavori pesanti del lavoratore. Il lavoratore e il datore di lavoro sono entrambi sottoposti alla verifica dei loro diritti alla presentazione della domanda, a prescindere da chi dei due la abbia inoltrata. La compensazione di transizione è inclusa nella successiva notifica di versamento dei contributi. Una compensazione di transizione per il datore di lavoro è inclusa nella successiva notifica di versamento dei contributi.

Servizio clienti

Tel DW 5000
Fax DW 95 0 99
Mail kundendienst@buak.at

Assistenza aziende

Tel DW 2000
Fax DW 93 0 99
Mail betriebsbetreuung@buak.at

Cassa di previdenza aziendale

Tel DW 3000
Fax DW 93 0 99
Mail buak-bvk@buak.at

ORARI DI APERTURA

Vienna
Lunedì, Martedì, Giovedì
8.00 – 15.00
Mercoledì 8.00 – 18.00
Venerdì 8.00 – 12.00

Tirolo, Carinzia e Stiria
Lunedì - Giovedì
8.00 – 15.00
Venerdì 8.00 – 12.00

Austria Superiore, Salisburgo e
Burgenland
Lunedì - Giovedì
8.00 – 13.00
Venerdì 8.00 – 12.00

Vorarlberg
Lunedì - Venerdì
8.00 – 12.00

COLOPHON
BUAK, Kliebergasse 1A, 1050 Wien

Informazioni, download e moduli all'indirizzo:

SEDI

Vienna
1050 Wien
Kliebergasse 1A
Fax DW 92 1 99
Mail betriebsbetreuung@buak.at

Burgenland
7000 Eisenstadt
Wiener Straße 7
FaxDW 92 1 99
Mail betriebsbetreuung@buak.at

Salisburgo
5020 Salzburg
Hans-Sachs-Gasse 5
FaxDW 92 1 99
Mail betriebsbetreuung@buak.at


Austria Superiore
4020 Linz
Anastasius-Grün-Str.26-28/1/16
Fax DW 92 3 99
Mail lo@buak.at

Stiria
8020 Graz
Mohsgasse 10
FaxDW 92 4 99
Mail lst@buak.at

Carinzia
9010 Klagenfurt
Bahnhofstraße 24
FaxDW 92 5 99
Mail lk@buak.at

Tirolo
6020 Innsbruck
Südtirolerplatz 14-16
FaxDW 92 8 99
Mail lt@buak.at

Vorarlberg
6900 Bregenz
Kaiserstraße 27
FaxDW 92 9 99
Mail lv@buak.at



SETTORE SUSSIDIO DI TRANSIZIONE

Sussidio di transizione

ai sensi delle disposizioni della BUAG
(Bauarbeiter Urlaubs- und Ab-
fertigungsgesetzes, legge sull'indennità
di ferie e di fine rapporto dei lavoratori
edili)

Aggiornato al: 01.08.17



Scopo della normativa sul sussidio di transizione è colmare con il versamento di un sussidio mensile il periodo di disoccupazione che precede il pensionamento di quei lavoratori con una lunga anzianità i quali non possono mantenere il proprio lavoro al raggiungimento dell'età pensionabile.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il sussidio di transizione spetta a quei lavoratori che

- al compimento del 58mo anno di età non hanno più un rapporto di lavoro
- subito dopo il percepimento del sussidio di transizione hanno diritto a una pensione (di anzianità, di corridoio o per lavori pesanti),
- al compimento del 40mo anno di età hanno maturato almeno 520 settimane di attività nel quadro di uno o più rapporti di lavoro regolamentati ai sensi della buag e
- al compimento del 56mo anno di età hanno maturato almeno 30 settimane di attività nel quadro di uno o più rapporti di impiego regolamentati ai sensi della buag.
- dal 01.01.2017: presentare la prova/certificato di almeno 10 ore/unità di almeno 45 minuti ciascuna di riabilitazione.

PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE

Per riabilitazione si intendono i trattamenti, il training o le terapie volti a lenire i disturbi fisici e psichici che tipicamente insorgono in collegamento con le attività svolte nel settore edile.

La riabilitazione è principalmente utilizzata per il sistema motorio, cardiocircolatorio, delle vie respiratorie e uditivo o anche nei casi di stress psichico.

La prova dello svolgimento dei trattamenti, del training e delle terapie serve per una valutazione positiva, indicativa del fatto che il lavoratore ha usufruito del programma riabilitazione e cioè:

- fisioterapia
- terapie per la schiena e la colonna vertebrale
- massaggio terapeutico
- training di rilassamento
- cardio-training
- ginnastica della salute
- cure mediche
- misure aziendali per la promozione della salute
- ulteriori terapie prescritte dal medico
- trattamento psicologico o psichiatrico

AMMONTARE E DURATA

L'ammontare mensile del sussidio di transizione è pari a 169,5 volte il salario orario del contratto collettivo che si evince dalla classificazione prevalente per l'impresa utilizzatrice nelle 52 settimane che precedono la cessazione del rapporto di lavoro. In caso di lavoro part-time il sussidio è calcolato in proporzione

Esempio di un lavoratore a tempo pieno, non specializzato, nel settore delle costruzioni (contratto collettivo prevalente: € 11,78):

$€ 11,78 \times 169,5 = € 1996,70$ importo mensile lordo

Il sussidio di transizione può essere percepito al massimo per 18 mesi ed è pagato 12 volte all'anno. (nessun onere straordinario)



BAUARBEITER-URLAUBS-
UND ABFERTIGUNGSKASSE

SOSPENSIONE DEL SUSSIDIO DI TRANSIZIONE

Il sussidio di transizione è sospeso

- nei mesi solari in cui il lavoratore è impegnato in un rapporto di lavoro presso un'azienda soggetta alle disposizioni della buag,
- nei mesi solari in cui esercitando un'altra attività (dipendente o autonoma) si percepisce un reddito che supera la soglia minima
- quando si percepisce un'indennità per ferie non godute o la liquidazione dell'indennità ferie

Il sussidio di transizione termina con il decesso o l'ingresso in pensione del beneficiario. In caso di lavoro nero il beneficiario perde ogni diritto al sussidio di transizione e la BUAK può anche pretendere la restituzione delle somme già versate.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1 Il lavoratore fa domanda per il sussidio di transizione almeno due mesi prima dell'inizio del suo percepimento e la presenta alla BUAK. Il lavoratore può richiedere il modulo della domanda presso la BUAK se è in possesso dei requisiti necessari.
- 2 La BUAK, in collaborazione con il Pensionsversicherungsanstalt (Istituto di assicurazione pensionistica), verifica che i requisiti necessari siano soddisfatti (la previa esecuzione della verifica è obbligatoria!).
- 3 Dopo l'esito positivo della verifica l'importo netto mensile è versato sul conto indicato mediante affidavit bancario. Il pagamento avviene ogni volta a posteriori il primo giorno del mese successivo.